



# COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO

DELIBERAZIONE N. 20

(Città Metropolitana di Catania)

## OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2020

L'anno 2020, addì 3 del mese di AGOSTO alle ore 19,12 in Piedimonte Etneo, presso la sala delle adunanze, sita in via Vittorio Emanuele II, n. 34, con avviso, prot. n.ro 8681 del 27/07/2020, notificato per iscritto per mezzo del messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in Seduta Ordinaria-  
All'adunanza risultano intervenuti, ad apertura di seduta, i seguenti Consiglieri:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
ALAMPI VANESSA	SI	
NUCIFORA MARIA ALFIA		SI
RUSSO SALVATORE	SI	
BELFIORE FELICE CARMELO ROSARIO		SI
FINOCCHIARO MASSIMO	SI	
RAITI EGIDIO	SI	
UCCIARDELLO GABRIELE		SI
TORRISI MARIA	SI	
VASTA CARMELA	SI	
ZINGALES ILENIA	SI	
POLLICINA CATENA IVANA	SI	
CATANZARO ALFIA		SI

Consiglieri assegnati n. 12; Consiglieri presenti n. 8 Consiglieri assenti n. 4 ;

- Assume la Presidenza l'Avv. Carmela Vasta;
- Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Angela Girgenti;
- E' presente il Sindaco ;
- Assistenza agli Organi, Ispettore Orazio Agatino Brischetto



# Comune di Piedimonte Etneo

(Città Metropolitana di Catania)

**PUNTO 2 O.D.G. - DELIBERA CONSILIARE N. 20 DEL 03.08.2020**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2020**

Alle ore 19.15 entra il Consigliere Nucifora, presenti 9

**La Presidente** illustra il punto e da lettura delle aliquote e di stralci della proposta. Quindi chiede se ci sono interventi.

Alle ore 19.16 esce il Sindaco.

**Il Consigliere di Minoranza Catena Ivana Pollicina** dichiara che il gruppo di minoranza non entra in merito alla quantificazione delle aliquote, effettuata dall'Amministrazione Comunale, anche se si aspettava una diminuzione delle stesse, e, pertanto, preannuncia l'astensione.

**Il Capo Gruppo di Maggioranza Cons. Ilenia Zingales** chiarisce che le aliquote non sono cambiate rispetto l'anno precedente. L'unica variazione è quella relativa alle categorie catastali A1, A8 e A9, ovvero agli immobili di lusso, per i quali è stato previsto un aumento. Preannuncia dichiarazione di voto favorevole.

Entra il Sindaco alle 19.18.

**La Presidente** invita ora i Consiglieri ad esprimere il voto definitivo sulla proposta, il cui esito è il seguente:

**VOTI FAVOREVOLI RESI DA N. 7 CONSIGLIERI COMUNALI: Vasta – Alampi – Nucifora- Raiti – Zingales – Russo – Finocchiaro**

**ASTENUTI N. 2 CONSIGLIERI COMUNALI : Torrisi – Pollicina.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la proposta allegata alla presente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**VISTI** i pareri favorevoli formulati in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

**VISTO** il parere favorevole reso dal Revisore Unico dei Conti;

**PRESO ATTO** del dibattito emerso,

**ATTESO** di provvedere in merito;

**CON VOTI FAVOREVOLI RESI DA N. 7 CONSIGLIERI COMUNALI: Vasta – Alampi –  
Nucifora- Raiti — Zingales – Russo – Finocchiaro**

**ED ASTENUTI N. 2 CONSIGLIERI COMUNALI : Torrisi – Pollicina.**

**VISTO** il D.Lgs.267/2000 e ss.mm.e ii.;

**VISTO** l'ORAEI nel testo vigente;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento Consiliare;

### **D E L I B E R A**

- **DI APPROVARE**, la proposta di deliberazione, relativa a quanto in oggetto individuato, che allegata alla presente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.



# COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

## PROPOSTA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

N<sup>o</sup> del 24/04/2020

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2020.**

VISTO l'articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge 160/2019, che ha istituito e regolamentato la nuova IMU;

VISTO il comma 754 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che fissa l'aliquota di base per gli immobili, diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, allo 0,86 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTI in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

- comma 748 che fissa l'aliquota di base delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze allo 0,5 per cento, con facoltà del comune di aumento di 0,1 punti percentuali o diminuzione fino all'azzeramento;
- comma 750 che fissa l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, allo 0,1 per cento con facoltà del comune di ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751 che fissa, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, allo 0,1 per cento con facoltà per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 752 che fissa l'aliquota di base per i terreni agricoli allo 0,76 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 753 che fissa l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 744, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, che prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

CONSIDERATO che sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per

ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 758, della Legge 160/2019 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli :a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. c) della Legge 160/2019, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie, in quanto sono assimilate alle abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

VISTO l'articolo 1, comma 749 della Legge 160/2019, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che tale detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'articolo 1, comma 760, della Legge 160/2019, ai sensi del quale, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 431/1998, l'Imu determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

VISTO l'articolo 1, comma 747, lett. c) della Legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione. A decorrere dal 2019, l'agevolazione di cui al periodo precedente è estesa anche al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo e in presenza di figli minori;

VISTO l'articolo 1, comma 747, lett. a) e b) della Legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o

inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

VISTO l'articolo 1, comma 779, della Legge 160/2019, in base al quale i comuni in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020;

ACCERTATO che la deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

DATO ATTO che anche per il 2020 è possibile disporre aumenti delle aliquote e delle tariffe e/o riduzione delle agevolazioni fiscali per tutti i tributi comunali;

RICHIAMATO il comma 762 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, ai sensi del quale i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, fatta salva in ogni caso la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;

VISTA la Circolare n.1/DF del 18.03.2020 ad oggetto: *"Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi da 738 a 782, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti."*

PRESO ATTO della Risoluzione n.1/DF del 18.02.2020 ad oggetto: *"Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote"* con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze - Direzione legislazione tributaria e Federalismo fiscale, fornisce chiarimenti in ordine all'effettiva decorrenza dell'art.1, comma 756 della legge n.160/2019 e, conseguentemente, sulla modalità di pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2020 prescrivendo quanto segue: *"... Atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante .... Un'interpretazione sistematica di tale disposizione, effettuata alla luce dei sopra illustrati commi 756 e 757, conduce a ritenere che, per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"*;

RITENUTO pertanto necessario procedere ad approvare le aliquote della nuova IMU per l'anno 2020 in quanto, come chiarito nella richiamata Risoluzione, non è necessario per i Comuni attendere l'emanazione di alcun decreto del Ministero delle Finanze che approvi il prospetto delle aliquote;

EVIDENZIATO che le aliquote sottoposte ad approvazione mirano a garantire l'invarianza del gettito afferente all'imposta Municipale Propria e il Tributo per i Servizi Indivisibili applicati nell'anno 2019 ed individuano le medesime fattispecie impositive soggette ad IMU e TASI nel medesimo anno 2019;

CONSIDERATO CHE ai sensi del succitato comma in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;

RICHIESTO altresì il parere all'organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento che si allega;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020);

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

### PROPONE


I. Di stabilire le aliquote per l'applicazione dell'IMU relativa all'anno 2020 nelle seguenti misure:

DESCRIZIONE	ALIQUOTA
Aliquota abitazione principale ad esclusione delle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze	esente
Aliquota abitazione principale per le categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze	4 per mille
Aliquota fabbricati rurali strumentali	0,00 per mille
Aliquota terreni agricoli	7,60 per mille
Aliquota immobili categoria D ad eccezione cat.D/10	7,60 per mille
Aliquota aree fabbricabili	9,80 per mille
Aliquota altri fabbricati	9,80 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione	0,00 per mille

II. di non determinare per l'anno 2020 ulteriori detrazioni d'imposta per le abitazioni principali rispetto alla detrazione di euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

III. Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2020;

IV. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e di inserire il prospetto delle aliquote entro il termine perentorio del 14 ottobre nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

  
Proponente  
Giovanni Gerardo



COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO  
PROVINCIA DI CATANIA

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n° 142, come recepita con l'art.1, co.1°, lett. l), della L.R. 11.12.1991, n° 48, come sostituito dall'art.12, co.1°, punto 0.1, della L.R. 23.12.2000, n° 30, che testualmente recita:

*"su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile".*

Sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E  
DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2020.**

**Parere di regolarità' tecnica**

Area: Finanziario Contabile

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole

Dalla Sede Municipale, 27.07.2020



Responsabile dell'Area Finanziario Contabile  
Dott. Greca Giovanni Gerardo

**Parere di regolarità' CONTABILE**

Area: Finanziario Contabile

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole

Dalla Sede Municipale, 27.07.2020



Responsabile dell'Area Finanziaria Contabile  
Dott. Greca Giovanni Gerardo



**COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO**  
**CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA**

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA SULLA PROPOSTA  
DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE**

**avente ad oggetto:** Imposta municipale propria (IMU) - determinazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2020.

L'anno 2020 il giorno 27 del mese di Luglio, presso la sede dell'ente, il sottoscritto dott. Cammisano Calogero, revisore unico dei conti del comune di Piedimonte Etneo, nominato con deliberazione del consiglio comunale n° 50 del 24 ottobre 2018,

VISTO

- l'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) che istituisce la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- il DPCM del 31 gennaio 2020;
- l'art. 138, del D.L. n. 34/2020, che svincolava il termine di approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU da quello di approvazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 239 del TUEL;
- il regolamento di contabilità;

ESAMINATA


- La proposta di cui trattasi;

PRESO ATTO

- dei pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile rilasciati dal responsabile dell'area finanziario/contabile;

ESPRIME

limitatamente alle proprie competenze, **parere favorevole sulla superiore proposta di delibera.**



il Revisore Unico  
Dott. Calogero Cammisano

Handwritten signature of Dott. Calogero Cammisano.

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
Dott.ssa Maria Torrisi

*Maria Torrisi*

IL PRESIDENTE

Avv. Carmela Vasta



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Angela Girgenti

*Angela Girgenti*

### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE DEL MESSO COMUNALE

La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line è iniziata, ai sensi degli artt. 11 così come modificato dall'art. 127, co. 21 della L.R. n. 17/2004 e art. 12, co. 1°, della L.R. 44/91, nonché ai sensi dell'art. 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 2 della legge 26 febbraio 2010, n. 25 il 06-08-2012 come dal Registro delle pubblicazioni al n. 1010

IL MESSO

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dal \_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_

IL MESSO

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ a norma dell'art. 11 della L.R. 3.12.1991, n. 44/91 così come modificato dall'art. 127, co. 21 della L.R. n. 17/2004 e art. 12, co. 1° della L.R. 44/91, nonché ai sensi dell'art. 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 2 della legge 26 febbraio 2010, n. 25 e che contro la stessa non sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE

### ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dal \_\_\_\_\_

- ai sensi dell'art. 12, comma 2, o dell'art. 16 della L.R. n. 44/91 (immediata esecutività)
- ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n. 44/91 (11° giorno di pubblicazione)

IL SEGRETARIO COMUNALE